



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 333 della seduta del 01 LUG 2025

**Oggetto: Approvazione modifiche e integrazioni al regolamento regionale n. 15 del 30/12/2024
in attuazione delle ll.rr. n. 13/2025 e n. 29/2025, pubblicate sul Burc rispettivamente n. 54 del 18
marzo 2025 e n.106 del 30 maggio 2025.**

Assessore Proponente: F.to avv. Gianluca Gallo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale reggente: F.to ing. Giuseppe Iritano

Dirigente di Settore: F.to avv. Francesca Palumbo

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCILO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente		X
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° F.to Filippo De Cello del _____

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n.988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;
- Il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata "Definizione delle controversie in materia di usi civici";
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";
- l'art. 1, commi 1° e 3°, d.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 ("trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei personali ed uffici") che prevedono che: "Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario (...)" e che: "in materia di usi civici, il trasferimento riguarda le funzioni amministrative: (...)";
- l'art. 66 (Agricoltura e Foreste) d.P.R. 24 Luglio 1977, 616 ha disposto ai commi 5, 6 e 7 che: "Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata".
- la Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria";
- la legge 8 agosto 1985, n. 431 (cd. Legge Galasso), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616., ha sottoposto a vincolo paesaggistico, tra gli altri beni, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici;
- l'art. 142 d.lgs. 42 del 2004, prevede che: "sono comunque di interesse paesaggistico (...): h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici";
- l'art. 4, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (T.U. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA') "I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione", ed i successivi commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater 1, che disciplinano in particolare la compatibilità dell'opera pubblica o di pubblica utilità con i beni gravati da uso civico;

- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii. concernente “Norme in materia di domini collettivi”, in particolare l’art. 3 che disciplina i beni collettivi e stabilisce al comma 3 che: *“Il regime giuridico (...) resta dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”*, al comma 5 che *“l’utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo”* ed al comma 6 che *“con l’imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’ordinamento giuridico garantisce l’interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.”*;

VISTA la normativa regionale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante «Norme in materia di usi civici» e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale n. 15 del 30 dicembre 2024, pubblicato sul BURC n. 270 di pari data, concernente REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21/8/2007, N. 18, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 762 nella seduta del 27/12/2024 con presa d’atto parere *favorevole con prescrizioni n. 43/12^a della Sesta Commissione consiliare permanente presso il Consiglio Regionale*;

VISTE le leggi regionali 18 marzo 2025, n. 13 e 27 maggio 2025, n. 29 concernenti entrambe modifiche ed integrazioni della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)”, pubblicate sul Burc rispettivamente n. 54 del 18 marzo 2025 e n.106 del 30 maggio 2025;

CONSIDERATA LA NECESSITA’ di dover procedere alla revisione e integrazione del regolamento regionale n. 15/2024, recante disposizioni di attuazione della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18, la cui disciplina è demandata alla Giunta Regionale, al fine di adeguarlo alle disposizioni sopravvenute introdotte dalle leggi regionali n. 13/2025 e n. 29/2025, garantendo altresì un’interpretazione coerente della suddetta normativa regionale con quella statale, come già evidenziato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 762 del 27 dicembre 2024;

VISTO l’art. 4, comma 1, della Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18 che stabilisce, in via generale, che le norme di attuazione della predetta legge debbano essere adottate con regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, il cui parere è stato reso vincolante dall’art. 1 c.1 della l.r. 29/2025;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 17 del 24.03.2020 di “Approvazione del disciplinare dei Lavori della Giunta Regionale” ed in particolare l’art. 7 del predetto Disciplinare che prevede che le proposte di deliberazioni concernenti i regolamenti regionali debbano essere corredate dal parere tecnico-giuridico dell’Ufficio Legislativo sul testo normativo redatto in articoli;

CONSIDERATO che le modifiche e le integrazioni al regolamento regionale n. 15 del 30/12/2024 con i relativi allegati, in attuazione delle leggi regionali n. 13/2025 e n. 29/2025, che sono allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, sono stati condivisi, a mezzo mail, con il Settore 'Ufficio Legislativo - Miglioramento dell'efficacia e della qualità della regolazione' del Dipartimento Segretariato Generale;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale

regionale;

SU PROPOSTA dell'assessore Avv. Gianluca Gallo a voti unanimi,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, in attuazione delle l.r. 13/2025 e n. 29/2025, le modifiche e integrazioni al regolamento regionale n. 15 del 30/12/2024 di Attuazione della legge regionale 21/8/2007, n. 18 concernente "Norme in materia di usi civici", (**allegato A**), compresi gli allegati allo stesso (modulo di "domanda di iscrizione all'elenco regionale degli istruttori e dei periti demaniali" (**allegato A1**) e modulo "richiesta attestazione sull'esistenza del gravame di uso civico" (**allegato A2**), allegati al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DEMANDARE** al Segretariato Generale la trasmissione della presente deliberazione di Giunta Regionale al Presidente del Consiglio Regionale per l'assegnazione alla Commissione Consiliare competente per il prescritto parere, ai sensi dell'art. 87 del Regolamento interno del Consiglio regionale approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii.;
3. **DI DISPORRE**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MONTILLA

IL PRESIDENTE

F.to OCCHIUTO